



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI



CRUI  
Conferenza dei Rettori  
delle Università Italiane



## **Protocollo d'intesa tra**

**Conferenza dei Rettori delle Università Italiane  
(CRUI)**

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento Ricerca  
Innovazione e Organizzazione  
(MiBAC )**

**Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia, l'Ambiente  
(ENEA)**

**in tema di  
ricerca, studi e formazione nel settore della catalogazione  
dei beni culturali.**

*Simi*

*av di*

*Gi*



## Protocollo d'Intesa

in tema di ricerca, studi e formazione nel settore della  
catalogazione dei beni culturali universitari

La CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI), con sede in Roma, Piazza Rondanini, 48, C.A.P. 00186, rappresentata dal suo Presidente, Prof. Pietro Tosi, di seguito indicata come CRUI;

Il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, con sede in Roma, via del Collegio Romano, 27, rappresentato dal Dott. Giuseppe Proietti Capo del Dipartimento Ricerca Innovazione e Organizzazione;

L'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA, L'AMBIENTE (ENEA), con sede in Roma, Lungotevere Tahon di Revel 76, C.A.P. 00196, in persona dell'Ing. Sandro Taglienti nella sua qualità di Direttore del Servizio Centralizzato Informatica e Reti, di seguito indicato come ENEA;

tutti insieme indicati come "Le Parti"

### PREMETTONO QUANTO SEGUE

1. La CRUI e, insieme ad essa la Fondazione CRUI per le Università Italiane (di seguito Fondazione CRUI), costituiscono l'insieme rappresentativo del sistema universitario nazionale con il compito, fra l'altro, di coordinare ed indirizzare le attività del sistema universitario nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli atenei, nonché di promuovere e sostenere le iniziative delle Università nelle sedi nazionali e internazionali.
2. L'ICCD è Istituto facente parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito indicato come MBCA) ed è organismo afferente al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione (di seguito indicato come Dipartimento) con le fondamentali missioni istituzionali di Catalogazione e Documentazione del patrimonio artistico e culturale nazionale e con il compito di promuovere e coordinare le iniziative per la elaborazione metodologica e la pianificazione dei progetti e delle attività connessi alla catalogazione del patrimonio culturale italiano.
3. L'ICCD promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione, curando l'unificazione e la diffusione dei metodi attraverso:
  - l'elaborazione delle metodologie catalografiche;
  - la predisposizione degli strumenti di controllo per la validazione dei dati;
  - la costituzione e la gestione del Sistema Informativo del Catalogo dei Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici Artistici e Storici, Etnoantropologici;
  - la realizzazione di progetti culturali con Istituzioni nazionali e internazionali.
4. L'ICCD è impegnato a:
  - garantire la qualità delle informazioni per l'integrazione, la circolazione e la fruizione dei dati;
  - realizzare un sistema informativo dinamico, strutturalmente connesso agli archivi, diffusi a livello nazionale e internazionale;
  - sviluppare i processi di formazione delle figure professionali preposte alla catalogazione.

*del CTU*



5. L'ENEA, Ente pubblico, opera, sulla base del D.L. 257/2003, nei settori delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese, attraverso funzioni di consulenza, fornitura di servizi, attività di comunicazione e promozione della ricerca, sostegno ai processi di innovazione tecnologica, promuovendo anche attività di informazione e formazione, in particolare post-universitaria;
6. La CRUI fin dal settembre 1999 ha costituito una specifica Commissione dei delegati rettorali per i musei, gli archivi e i centri per le collezioni universitarie (di seguito indicata come Commissione Musei), con lo scopo di promuovere la discussione e il confronto sulla museologia scientifica in ambito universitario ai fini di definirne il ruolo e l'architettura funzionale e coordinare, nel rispetto dell'autonomia delle singole sedi, iniziative comuni per il tramite dei delegati rettorali nominati in seno alla Commissione Musei stessa.
7. La Commissione Musei ha fra l'altro predisposto ed approvato, in data 13 giugno 2000, la Relazione "Musei storico-scientifici: realtà e prospettive", che individua le direzioni per l'ulteriore sviluppo della museografia scientifica universitaria attraverso un programma di interventi per la valorizzazione complessiva del patrimonio culturale conservato nei musei, archivi, collezioni, orti botanici e centri universitari, nella prospettiva di una organizzazione in tutti gli atenei di sistemi museali e di un loro successivo efficace inserimento in rete nazionale di sistemi museali di ateneo.
8. Nella Relazione si dà atto fra l'altro del fatto che nelle Università italiane è conservato un rilevante patrimonio culturale, costituito da reperti e testimonianze che evidenziano nei secoli la vita culturale e la tradizione storico-scientifica e didattica dei nostri atenei e più in generale del nostro Paese: patrimonio che, nel suo complesso, attesta la grande tradizione scientifica e tecnologica italiana.
9. Nella Relazione si evidenzia inoltre che la dimensione, la dislocazione territoriale e lo stato di conservazione e di valorizzazione di tale ingente patrimonio sono conosciuti in modo inadeguato per svolgere le funzioni di tutela, ricerca, formazione e diffusione della cultura scientifica e tecnico-scientifica.
10. Di conseguenza è necessario continuare a promuovere la ricerca e la sperimentazione ai fini dell'ulteriore definizione di standard catalografici coerenti e connessi alla catalogazione del patrimonio culturale italiano promosso dall'ICCD come previsto anche dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
11. A tal fine la Commissione Musei individua tra le priorità dell'azione la ricerca di una uniformazione di criteri per la catalogazione anche in vista di una catalogazione informatizzata del patrimonio culturale universitario nell'ambito di una azione comune degli Atenei.
12. La Commissione Musei, sin dalla sua costituzione, ha sempre auspicato un sistematico e fattivo rapporto di collaborazione con il MBAC e con i suoi organi tecnici.
13. Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito indicato come "Codice"), prevede all'articolo 17 che il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e, in particolare, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, nonché concorre alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
14. Il Codice prevede altresì (all'articolo 10) che "sono beni culturali le cose mobili ed immobili appartenenti allo Stato, ....., nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza scopo di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico" e che "sono inoltre beni culturali ...gli archivi e i singoli documenti dello Stato, ..., nonché di ogni altro ente e istituto pubblico".

*Handwritten signature or initials*



15. Sempre il Codice prevede (articolo 17) che il Ministero cura la catalogazione dei beni culturali e che i dati relativi affluiscono al Catalogo nazionale dei beni culturali.
16. Il Codice prevede infine (articolo 118), che "Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale".
17. L'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 Giugno 2004, n. 173, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" istituisce il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione (di seguito indicato come Dipartimento), con il compito fra l'altro di promuovere la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, e prevede che ad esso afferisce l'ICCD al quale sono riconosciute funzioni di alta formazione e ricerca nel settore della catalogazione.
18. L'ICCD ha realizzato il Sistema Informativo Generale del Catalogo (di seguito indicato come SIGEC) che definisce le regole per la gestione unitaria dei flussi dei dati catalografici in tutte le fasi del processo e che costituisce un sistema integrato che gestisce unitariamente funzioni e processi svolti ai diversi livelli dalla struttura operativa del Ministero preposta alla catalogazione.
19. Il SIGEC ha rappresentato, fra l'altro, una rilevante occasione per sviluppare metodologie e processi innovativi per l'erogazione di servizi e-learning a supporto della formazione delle risorse umane necessarie alla diffusione e all'uso del SIGEC medesimo e a tale riguardo l'ICCD e l'ENEA hanno promosso e sviluppato un progetto di alta formazione d'interesse nazionale con modalità e-learning sul SIGEC, denominato e-SIGEC.
20. La rilevante connotazione tecnologica e informatica del SIGEC rende agevole la sua trasferibilità per la catalogazione dell'ingente patrimonio di beni culturali conservato nelle Università italiane.
21. Tale trasferibilità è resa possibile dall'art. 25 della L. 340/2000 che prevede che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze".
22. Nella riunione del 28 maggio 2004 la Commissione Musei ha convenuto sull'introduzione del SIGEC nel sistema universitario italiano, in quanto rispondente alle esigenze catalografiche degli Atenei.
23. Il Comitato di Presidenza della CRUI, nella riunione del 21 luglio 2004, su proposta della Commissione Musei ha di conseguenza approvato i contenuti tecnici di un Protocollo d'Intesa tra CRUI stessa, ICCD e ENEA.
24. Nel corso degli anni i musei accademici e i sistemi museali di ateneo hanno maturato una grande e insostituibile esperienza e competenza che possono e debbono essere messe a disposizione del MBAC, dell'ICCD e di tutti gli interessati.
25. Ricorrono di conseguenza tutte le condizioni affinché le Parti collaborino per realizzare un vasto Progetto di interesse nazionale che valorizzi e metta a disposizione dell'utenza specialistica e non, l'intero sistema formato dai beni culturali da inserire nel Catalogo dei Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici, Etnoantropologici.

*aut. A*



## **TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1- OGGETTO**

Le Parti si impegnano a realizzare una collaborazione per la progettazione e realizzazione di un vasto Progetto d'interesse nazionale riguardante:

- la diffusione e valorizzazione del sistema informativo SIGEC nell'ambito delle Università Italiane, in uso gratuito ai sensi dell'art. 25 della L. 340/2000;
- la promozione dell'integrazione del sistema SIGEC con i sistemi informativi in uso nell'ambito delle Università Italiane;
- la ricerca e sviluppo di prototipi di sistemi di catalogazione coerenti con le funzioni del SIGEC per ampliarne l'utilizzo con tecnologie avanzate.
- la promozione di gruppi di lavoro per la definizione di standard e norme per la catalogazione dei beni culturali con particolare riferimento a quelli tecnico-scientifici;
- l'individuazione di progetti finalizzati all'utilizzo del sistema SIGEC per la catalogazione dei Beni Culturali di rilevanza nazionale;
- la promozione della collaborazione internazionale nel settore;
- la promozione della formazione nel settore della catalogazione dei beni culturali.

### **Articolo 2- MODALITÀ DI COLLABORAZIONE E ACCORDI ESECUTIVI**

Il Protocollo d'intesa verrà attuato attraverso la definizione di appositi Accordi Esecutivi che individueranno di volta in volta le concrete iniziative da realizzarsi congiuntamente e disciplineranno la realizzazione delle iniziative stesse, i relativi contenuti progettuali ed economici e definiranno gli aspetti finanziari.

Per quanto riguarda la CRUI, le iniziative ad essa concretamente affidate potranno essere realizzate indifferentemente dalla CRUI stessa e/o dalla Fondazione CRUI.

Gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo del SIGEC sono a carico dei vari soggetti utilizzatori.

Sarà impegno e cura delle Parti esaminare la possibilità di reperire finanziamenti per le varie iniziative del Progetto su fondi pubblici e privati.

### **Articolo 3 – VALIDAZIONE DELLE SCHEDE CATALOGRAFICHE**

ICCD e CRUI concordano che l'inserimento delle schede catalografiche nel Catalogo nazionale dei beni culturali deve previamente essere verificato per i contenuti scientifici dalla CRUI, che individuerà, tramite la propria Commissione Musei, le istituzioni o il personale dell'Università a cui, sulla base delle specifiche competenze, sarà affidato il compito della validazione scientifica delle diverse tipologie di beni culturali. L'ICCD svolgerà il compito di allineamento terminologico e di validazione finale delle schede.

*Handwritten signature or initials*



#### Articolo 4 - COMITATO SCIENTIFICO E DI MONITORAGGIO

Le Parti costituiscono un Comitato Scientifico e di Monitoraggio, da designare entro 30 giorni dalla sigla del protocollo medesimo e composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari del presente protocollo d'intesa, per il coordinamento scientifico, didattico ed operativo delle attività previste in attuazione del presente accordo.

In sede di stipula dei singoli Accordi Esecutivi, il Comitato potrà di volta in volta essere integrato, anche ai fini del monitoraggio del buon andamento delle iniziative.

Il Comitato, se necessario, curerà ogni eventuale disaccordo tra le Parti in fase applicativa del presente Protocollo d'intesa e/o dei singoli Accordi Esecutivi.

#### Articolo 5 - DURATA

Il Protocollo d'intesa ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente alla scadenza, salvo disdetta da parte di una delle Parti, comunicata alle altre, mediante raccomandata r.r., almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Anche in caso di scadenza del Protocollo d'intesa, le parti si impegnano comunque a terminare le attività in corso e ad adempiere agli impegni presi attraverso la sottoscrizione dei singoli Accordi Esecutivi.

Roma, 15 MAR, 2005

Per il Presidente della CRUI, Prof. Vincenzo Milanese

Per il MiBAC, Capo del Dipartimento Ricerca Innovazione e Organizzazione, Dott. Giuseppe Proietti

Per l'ENEA, Direttore INFO- ENEA, Ing. Sandro Taglienti